

Procedimento

r.g.c.v.

482  
n. 1/04  
REG. 1928/05



IL TRIBUNALE DI POTENZA  
SEZIONE CIVILE

ASTE  
GIUDIZIARIE.it

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr. Tommaso Marrese

Presidente

dr. Giuseppe Lo Sardo

Giudice

dr. Erminia Catapano

Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

La [redacted], con sede in Potenza,

[redacted] con ricorso depositato in data 18/1/2004, ha avanzato domanda di concordato preventivo.

Con decreto depositato in data 15/10/2004 questo Tribunale, acquisito il parere del P.M., ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della suddetta società.

Con successivo decreto depositato in data 17/03/2005 il G.D., all'esito dell'adunanza dei creditori e del decorso del successivo termine *ex art. 178 co. 4 l.f.*, ha fissato l'udienza di comparizione ai sensi dell' *art. 180 co 1 l.f.* per il 30/06/2005. Il suddetto decreto è stato affisso all'albo del tribunale, comunicato alla ricorrente e al commissario giudiziale, il quale ha depositato, ai sensi dell' *art. 180 comma 2 L.F.*, parere favorevole all'omologazione del concordato ed è comparso in udienza. All'esito dell'udienza, acquisita attestazione di Cancelleria circa la mancata presentazione di opposizione, la decisione è stata riservata.

Ciò premesso, deve anzitutto procedersi alla verifica della attuale sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato.

Nonostante la riformulata disposizione dell' *art. 181 l.f.* non preveda più espressamente tale accertamento in sede di giudizio di omologazione e l' *art. 180 l.f.* sembri subordinare l'omologazione al solo riscontro del raggiungimento della

ASTE  
GIUDIZIARIE.it

maggioranza di cui all'art. 177, co. 1, l.f., non è possibile - ad avviso del Tribunale - limitare in tal senso l'oggetto del giudizio di omologazione.

In primo luogo, va opportunamente evidenziato che lo stesso art. 180, comma 2, l.f. prevede la possibilità che i soggetti legittimati a partecipare al giudizio (debitore, commissario giudiziale, creditori dissenzienti e qualsiasi "interessato") sollevino "eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio" e che il Tribunale svolga "anche d'ufficio" la istruttoria "necessaria". E poiché non vi è alcuna ragione che imponga di limitare l'oggetto di tali attività deduttive ed istruttorie all'ambito del riscontro delle maggioranze e delle valutazioni di convenienza connesse all'esercizio del cd. *cram dawn* (alias il potere di omologare nonostante il dissenso della minoranza delle classi: art. 177, co. 2, e 180, co. 4) deve ritenersi che l'oggetto del giudizio di omologazione possa essere più ampio di quello apparentemente delineato dal quarto comma dell'attuale art. 180 l.f. e possa estendersi all'accertamento della "sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato" e della "regolarità della procedura", così come richiedeva espressamente il previgente testo dell'art. 181 l.f..

Deve, poi, ulteriormente considerarsi che l'oggetto del giudizio di omologazione non può essere subordinato alla necessaria proposizione di eccezioni di parte, giacché quanto meno la verifica della ammissibilità del concordato preventivo, in quanto concernente la sussistenza di presupposti processuali e di condizioni della domanda, rientra nell'ambito della rilevabilità d'ufficio. Ciò trova conferma, anche sul piano sistematico, nella previsione dell' art. 173 co. 2 l.f., il quale non è stato modificato, né espressamente abrogato dal D.L. 35/2005 e dalla relativa legge di conversione n. 80/2005 e prevede che, "se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato", il Tribunale dichiari il fallimento del debitore, senza che si possa fondatamente argomentare che il mutamento del presupposto oggettivo del concordato - lo "stato di crisi" in luogo dello "stato di insolvenza" dell'imprenditore istante - possa avere comportato l'abrogazione implicita della norma in questione. Infatti, essa non solo è espressamente richiamata dall'ultimo comma del "nuovo" art. 163 l.f., nel quale l'erroneo riferimento all'inesistente quarto comma deve verosimilmente essere correlato al secondo comma dell'art. 173, ma è tutt'ora in larga parte compatibile con la complessiva disciplina risultante

424

dall'intervento del legislatore del 2005, seppur la lettura coordinata delle norme, di cui il legislatore non si è preoccupato, sia compito attualmente rimesso esclusivamente all'interprete. Negare che l'inammissibilità del concordato possa e debba essere rilevata anche d'ufficio dal Tribunale in sede di giudizio di omologazione, significherebbe privare di senso non solo l'attività che ancora oggi il commissario giudiziale è chiamato a svolgere prima della adunanza dei creditori ex art. 172 l.f. - la quale potrebbe ritenersi funzionale anche solo all'acquisizione di informazioni utili per il più consapevole esercizio del diritto di voto da parte dei creditori - ma anche il parere motivato che l'art. 180 novellato continua a richiedere al commissario giudiziale in vista dell'udienza di comparizione nel giudizio di omologa. Né tale parere può essere finalizzato a provocare, da parte degli interessati che intendano costituirsi, le relative eccezioni, giacché esso deve essere depositato entro un termine che coincide con quello entro cui deve avvenire la costituzione tempestiva ed oltre il quale, dunque, dovrebbe ritenersi preclusa la proponibilità di eccezioni in senso stretto. Piuttosto, quindi, il parere suddetto non può che essere rivolto al Tribunale ed essere funzionale all'attività accertativa e valutativa che tale organo deve necessariamente compiere per addivenire alla omologazione, la quale non può essere conseguentemente limitata al riscontro della maggioranza di cui all'art. 177 l.f., per il cui accertamento sarebbe sufficiente il verbale di adunanza dei creditori e l'esame dei voti pervenuti nei venti giorni successivi.

Deve, dunque, ritenersi che il Tribunale debba procedere, in sede di omologazione, alla verifica della sussistenza o della persistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato, a prescindere dalla proposizione di eccezioni in proposito da parte dei soggetti legittimati a costituirsi nel giudizio medesimo (*nello stesso senso, vds Trib. di Monza, 17/10/2005 n. 212; Trib. di Sulmona, 06/06/2005; Tribunale di Pescara, 30/09/2005*).

Occorre, pertanto, individuare le condizioni di ammissibilità suscettibili di verifica. Esse sono desumibili dagli artt. 160, 161 e 163 l.f.. Dalla prima norma si ricavano i presupposti soggettivi ed oggettivi del concordato - qualità di imprenditore del debitore e stato di crisi dello stesso - e la necessità che la relativa proposta si articoli in un piano tendente alla ristrutturazione dei debiti e alla soddisfazione dei crediti

415

secondo forme non vincolate e previa eventuale suddivisione in classi dei creditori. Dal combinato disposto degli artt. 161 e 163 si ricava l'indicazione, quali ulteriori condizioni di ammissibilità del concordato, della fattibilità del piano e della attendibilità dei dati aziendali sui quali esso è basato, in ordine alle quali la iniziale attestazione del professionista incaricato dal debitore deve essere sottoposta (già in sede di ammissione e tanto più in sede di omologazione, allorché il tribunale dispone anche delle verifiche e delle valutazioni del commissario giudiziale) a controllo di "regolarità", e cioè di serietà, di completezza e di complessiva attendibilità, da parte del Tribunale. L'art. 163, infine, include tra le condizioni di ammissibilità la correttezza dei criteri di formazione delle eventuali classi di creditori.

--L'istante deve dunque rivestire la qualità di imprenditore, individuale o collettivo: ai sensi dell'art. 1 l.f. deve trattarsi di imprenditore non piccolo di natura privata;

--quanto allo stato di crisi del debitore, la mancanza della sua definizione normativa rende difficoltoso riconnettergli una nozione di situazione di squilibrio non ancora sfociata nell'insolvenza (come definita dall'art. 5 L.F.), tale da trasformare da alternativo in esclusivo il rapporto tra concordato preventivo e fallimento e da impedire all'imprenditore insolvente l'accesso alla prima procedura, talché appare più consono al significato comune del termine "crisi", nonché alla presumibile volontà del legislatore della novella di ampliare - piuttosto che restringere o sostituire (*in tal senso Trib. di Alessandria, 09/06/2005; Trib. di Treviso, 22/07/2005*) - il novero delle situazioni oggettive di accesso alla procedura di concordato preventivo, ricomprensive situazioni di difficoltà imprenditoriale di vario tipo (finanziaria, economica o patrimoniale, esogena o endogena, reversibile o irreversibile) che possono variare da stati di squilibrio economico-finanziario non ancora tradottisi in insolvenza, fino a stati di insolvenza irreversibile rilevanti anche *ex art. 5 l.f. (in tal senso, Trib. di Pescara, cit.)*;

--quanto all'articolazione di un piano di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti, pur non essendo previsti vincoli di contenuto, deve, in proposito rilevarsi, da un lato, che la formulazione di un piano non può mancare e, dall'altro lato, che l'art. 177 l.f. continua ad escludere dal voto i creditori privilegiati; pertanto, perché la condizione in esame possa dirsi rispettata, la proposta dovrà contenere la indicazione

programmatica (per quanto sommaria, non essendo prescritto alcun grado di specificità) delle intenzioni del debitore, delle azioni che saranno poste in essere per realizzarle e dei risultati attesi che dovranno necessariamente comprendere la soddisfazione integrale dei crediti assistiti da cause di prelazione (i quali, non dovendo esprimere il proprio voto sulla proposta, non possono essere pregiudicati dalla stessa);

--quanto alla correttezza dei criteri di formazione delle eventuali classi dei creditori, deve essere rispettata la omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici tra i creditori inclusi in ciascuna classe;

--quanto alla attendibilità del piano: i dati aziendali sui quali il piano è basato devono essere veridici e quindi la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di partenza deve essere analiticamente esposta, i beni e le attività aziendali devono essere correttamente valutati, i debiti devono essere esaustivamente considerati e correttamente qualificati e tutti i dati suddetti devono trovare corrispondenza nelle risultanze di scritture contabili correttamente tenute; il giudizio di attendibilità andrà espresso, in sede di omologazione, non solo sulla scorta della relazione dell'esperto prescritta dall'art. 161 l.f., ma anche alla luce dell'esito delle verifiche e delle valutazioni operate dal commissario giudiziale ai sensi dell' art. 172 l.f.;

--la fattibilità del piano si traduce nella sostenibilità e nella coerenza del programma di azione prospettato dal debitore, da valutare in relazione alle concrete modalità in cui questo si articola; in generale, può dirsi che il piano deve essere coerente con la situazione di partenza, compatibile con le dinamiche del settore in cui opera l'impresa e con i risultati storici della stessa, concretamente attuabile in considerazione delle risorse già disponibili e di quelle ragionevolmente prevedibili (quali risultati della liquidazione di beni ceduti o della continuazione dell'attività imprenditoriale da parte del debitore o di un assuntore) rapportate all'ammontare dei crediti da soddisfare; anche la fattibilità deve essere valutata, in sede di omologazione, alla luce delle verifiche e delle valutazioni compiute dal commissario giudiziale ed in prospettiva attuale.

Nel caso di specie, sussistono tutte le suddette condizioni di ammissibilità del

ASTE GIUDIZIARIE.it

concordato.

programmatica (per quanto sommaria, non essendo prescritto alcun grado di specificità) delle intenzioni del debitore, delle azioni che saranno poste in essere per realizzarle e dei risultati attesi che dovranno necessariamente comprendere la soddisfazione integrale dei crediti assistiti da cause di prelazione (i quali, non dovendo esprimere il proprio voto sulla proposta, non possono essere pregiudicati dalla stessa);

--quanto alla correttezza dei criteri di formazione delle eventuali classi dei creditori, deve essere rispettata la omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici tra i creditori inclusi in ciascuna classe;

--quanto alla attendibilità del piano: i dati aziendali sui quali il piano è basato devono essere veridici e quindi la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di partenza deve essere analiticamente esposta, i beni e le attività aziendali devono essere correttamente valutati, i debiti devono essere esaustivamente considerati e correttamente qualificati e tutti i dati suddetti devono trovare corrispondenza nelle risultanze di scritture contabili correttamente tenute; il giudizio di attendibilità andrà espresso, in sede di omologazione, non solo sulla scorta della relazione dell'esperto prescritta dall'art. 161 l.f., ma anche alla luce dell'esito delle verifiche e delle valutazioni operate dal commissario giudiziale ai sensi dell' art. 172 l.f.;

--la fattibilità del piano si traduce nella sostenibilità e nella coerenza del programma di azione prospettato dal debitore, da valutare in relazione alle concrete modalità in cui questo si articola; in generale, può dirsi che il piano deve essere coerente con la situazione di partenza, compatibile con le dinamiche del settore in cui opera l'impresa e con i risultati storici della stessa, concretamente attuabile in considerazione delle risorse già disponibili e di quelle ragionevolmente prevedibili (quali risultati della liquidazione di beni ceduti o della continuazione dell'attività imprenditoriale da parte del debitore o di un assuntore) rapportate all'ammontare dei crediti da soddisfare; anche la fattibilità deve essere valutata, in sede di omologazione, alla luce delle verifiche e delle valutazioni compiute dal commissario giudiziale ed in prospettiva attuale.

Nel caso di specie, sussistono tutte le suddette condizioni di ammissibilità del concordato.

417

--La società istante è certamente imprenditore commerciale non piccolo, trattandosi di società di persone che ha svolto attività di commercio al dettaglio di articoli di vario genere.

--La situazione economica, finanziaria e patrimoniale, documentata con gli allegati all'istanza è stata oggetto di esame da parte del CT.U. contabile, nominato dal Tribunale sotto la vigenza della precedente normativa, il quale ha accertato la regolarità sostanziale e formale delle scritture contabili nel loro complesso, e di valutazione da parte del tecnico nominato per la stima dei beni. L'acquisizione in atti delle relative relazioni assorbe certamente il requisito rappresentato dalla attestazione di veridicità oggi richiesta dalle norme novellate. I dati aziendali, attestati come veridici dai CTU, e verificati dal commissario giudiziale, rivela la sicura sussistenza di uno stato di crisi, da ritenersi peraltro irreversibile e coincidente, altresì, con lo stato di insolvenza ex art. 5 l.f., ove si considerino gli ingenti debiti emersi e la cessazione dell'attività economica.

Deve ritenersi contenuto nella proposta concordataria un piano che prevede la suddivisione dei creditori in due classi (creditori privilegiati e creditori chirografari), il pagamento integrale dei erediti privilegiati ed il pagamento in misura almeno del 40% dei crediti chirografari mediante la cessione di tutti i beni aziendali costituiti da disponibilità liquide, beni mobili ed immobili, complessivamente valutati in € 3.778.334,54= a fronte di un passivo accertato di € 3.635.612,07 (di cui € 1.885.164,37= in privilegio ed € 1.749.447,70= in chirografo).

Il piano proposto - da ritenersi implicitamente delineato da parte della società istante nella proposta di concordato presentata in vigenza della previgente disciplina - è da giudicare attendibile, avendo il ctu [redacted] espresso, a prescindere dal rilievo di qualche errore nella descrizione ed appostazione dei debiti (indicati in importi maggiori di quelli effettivi, ma che non ha impedito, da parte sua, l'esatta individuazione della massa debitoria e creditoria), giudizio positivo sulla regolarità delle scritture contabili, ed avendo, inoltre, il commissario giudiziale verificato la sostanziale rispondenza dei dati aziendali alle scritture contabili, non inficiati dai rilievi del c.t.u. sulla regolarità formale e sostanziale dei dati esposti in contabilità. Il commissario giudiziale, in particolare, ha spiegato che i debiti previdenziali ed

488

erariali sono stati iscritti in contabilità per un importo maggiore di quello effettivo "tanto per l'incertezza dell'importo delle sanzioni connesse ai debiti [...] tanto per l'aver usufruito la società del beneficio del condono tributario di cui alla l. 289/2002"; che, analogamente, per i debiti nei confronti delle banche "le discrasie riscontrate tra i dati presenti in contabilità e quelli rinvenuti dalla ricostruzione del c.t.u. sono senz'altro addebitabili alle previsioni di interessi e commissioni previsti dalle banche in relazione a contratti sorti negli anni '80-'90" (cf pag. 5-6 relazione commissario in data 14 gennaio 2005). Egli ha dunque concordato con il ctu nel ritenere che "sia l'attivo, sia il passivo rappresentino la ricostruzione verosimile della situazione sociale" (cf pag. 6 relazione commissario cit.), salvo alcune rettifiche in aumento e in diminuzione dell'entità dei crediti da soddisfare, rispetto all'accertamento compiuto dal c.t.u..

In ordine alla fattibilità del piano, il commissario giudiziale ha evidenziato come l'attivo potenzialmente disponibile, tenendo conto dell'abbattimento del 60% dei crediti chirografari, determini un'eccedenza dell'attivo disponibile rispetto al fabbisogno concordatario pari ad € 1.193.391,40=, e che pertanto la liquidazione dei beni consentirà verosimilmente di raggiungere gli obiettivi di soddisfazione dei creditori nella misura esposta nella proposta di concordato, ivi compresi gli interessi legali che, come è noto, continuano a decorrere sui crediti privilegiati.

All'eccedenza così determinata dovrà aggiungersi quanto rinveniente dall'esecuzione immobiliare sui beni dei soci [redacted] pendente presso il Tribunale di Lagonegro (n. 85/94 R.G.E.). L'esistenza di suddetta procedura, nella quale è intervenuto il commissario giudiziale, a ciò autorizzato dal G.D., se, per un verso, può indurre il Tribunale ad un rilievo critico nei confronti della proposta di concordato, atteso che la sua esistenza è stata portata a conoscenza del Tribunale solo mediante le informazioni rese dal commissario giudiziale, per altro verso - ed è questa la valutazione che deve ritenersi decisiva - rappresenta comunque un ulteriore elemento a favore delle prospettive di fattibilità degli obiettivi del piano, giacché il Commissario ha chiesto al Giudice dell'esecuzione l'assegnazione alla procedura concorsuale delle somme ricavate dalla vendita dei beni, pari ad euro 49.311,31=, che andranno, verosimilmente ad aggiungersi all'attivo concordatario già disponibile.

7



419

Infine, i criteri di formazione delle classi in cui la debitrice ha suddiviso i creditori appaiono corretti, in quanto basati sulla omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici dei creditori inclusi in ciascuna classe (privilegiati e chirografari).

Più in generale, va rilevato che, non essendosi costituito alcuno dei soggetti legittimati diversi dal debitore, nessuna eccezione è stata sollevata né è stato allegato alcun fatto rilevante ai fini della valutazione di ammissibilità del concordato diverso da quelli già considerati nel procedimento attraverso la domanda e le relazioni del commissario giudiziale.

Verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, deve procedersi al riscontro del raggiungimento della maggioranza prescritta dall'art. 177 l.f..

Preliminarmente va rilevato che, essendo ammessi al voto i soli creditori chirografari e non avendo votato o rinunciato espressamente alla prelazione alcun creditore privilegiato, deve prendersi in considerazione la sola classe dei chirografari e la maggioranza che viene in rilievo è quella di cui al primo comma dell'art. 177 citato.

In secondo luogo va considerato che, essendo ancora vigente l'art. 178 l.f. ed avendo votato in adunanza soltanto 5 creditori, devono essere valutate anche le adesioni pervenute successivamente alla suddetta adunanza.

Ciò posto, i creditori ammessi al voto (risultanti dall'elenco allegato alla relazione depositata dal Commissario Giudiziale in data 13/5/2005) sono 16, per un ammontare complessivo di crediti pari ad € 1.753.762,46. Con dichiarazioni pervenute prima della suddetta adunanza o rese nel corso della stessa hanno espresso il proprio voto favorevole 5 creditori per un importo di crediti (calcolato tenendo conto dei crediti ammessi) pari ad € 353.601,84=. Nei venti giorni successivi all'adunanza hanno fatto pervenire voto favorevole altri 3 creditori per un importo pari ad € 992.816,21=.

Pertanto, la proposta ha ricevuto il voto favorevole di 8 creditori rappresentanti crediti pari ad € 1.346.417,21= ed al 76,77% del totale dei crediti ammessi. I voti favorevoli raggiungono, quindi, la maggioranza dei crediti ammessi al voto, prevista dall'attuale art. 177 primo comma l.f. e contemplata dall'attuale art. 180 comma 3 ai fini della approvazione del concordato. Anche sul punto, peraltro, nessuna eccezione è stata proposta dai soggetti legittimati.

Il concordato preventivo deve dunque essere omologato.

h20

L'attuale testo dell'art. 181 L.F. non prevede più che il decreto di omologazione contenga disposizioni relative alle modalità di esecuzione del concordato, ed in particolare alle modalità di versamento delle somme dovute alle singole scadenze.

L'attuale art 180 L.F. attribuisce invece al tribunale (e non più al giudice delegato) la competenza a determinare soltanto le modalità di deposito e le condizioni di svincolo delle somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili.

In mancanza di essi, simili determinazioni verranno effettuate con separati decreti nell'ipotesi in cui si rivelassero necessarie e previa istanza del commissario giudiziale, nell'esercizio del potere di sorveglianza commessogli dall'art. 185 l.f., o del liquidatore, nell'adempimento delle modalità di liquidazione fissate dal tribunale.

Tuttavia, l'art 182 l.f. continua a prevedere che, se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomini uno o più liquidatori ed un comitato di creditori e determini "le altre modalità della liquidazione" e l'art. 185 l.f. continua a fare riferimento alle modalità di adempimento stabilite dal provvedimento di omologazione. Mentre quest'ultimo riferimento potrebbe ritenersi ormai privo di oggetto (non essendo più rimessa al tribunale la determinazione delle modalità di adempimento), non sembra invece potersi considerare implicitamente abrogato l'art. 182, giacché la cessione dei beni ai creditori è ancora espressamente prevista dall'art. 160 l.f., come una delle possibili modalità di soddisfazione dei crediti. Nell'ipotesi in cui il piano preveda in concreto la cessione dei beni e non contenga alcuna previsione circa la liquidazione dei beni ceduti (ipotesi che nella specie ricorre) il decreto di omologa deve dunque contenere le disposizioni di cui all'art. 182 L.F.. Deve precisarsi, tuttavia, che, poiché la cessione dei beni costituisce ormai soltanto una forma eventuale di soddisfazione dei creditori e non caratterizza una particolare tipologia di concordato preventivo, la determinazione delle modalità di liquidazione, ancora attribuita al tribunale, non può sovrapporsi ed incidere sul contenuto del piano proposto dal debitore ed approvato dalla maggioranza dei creditori (non potrebbe, ad esempio, essere disposta o consentita una vendita a prezzo inferiore o a condizioni diverse da quelle necessarie, perché il piano possa trovare attuazione), ma devono essere limitate a quanto necessario per garantire il raccordo tra l'operato del liquidatore, le facoltà di

421

assistenza del comitato dei creditori, i poteri di sorveglianza del commissario giudiziale ed il potere di risoluzione d'ufficio del concordato che il combinato disposto degli artt. 186 e 137 L.F. ancora riconosce al tribunale (i quali esigono che tale organo collegiale venga informato, eventualmente attraverso comunicazioni ad un singolo componente all'uopo delegato, circa l'andamento della esecuzione del concordato).

Ciò posto, deve nominare un liquidatore, perché provveda alla riscossione dei erediti ed alla liquidazione dei beni mobili ceduti ai creditori secondo le forme che riterrà più opportune ed a condizioni economiche che garantiscano la corretta esecuzione del piano proposto dalla debitrice, attenendosi alle modalità di cui in dispositivo. Esigenze di opportunità suggeriscono di indicare nel giudice già delegato alla procedura il destinatario delle comunicazioni informative rivolte all'ufficio.

Vanno infine liquidate le spese finora maturate in prededuzione, da pagarsi con prelievo a carico della procedura:

--Al commissario giudiziale, tenuto conto delle attività svolte e della perizia e diligenza con cui sono state compiute, ai sensi degli artt. 1, co. 1 e 2, 4 e 5 D.M. 28/07/1992 va riconosciuta, a titolo di onorari, la somma di euro [redacted] e C.A.P., inoltre a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate va liquidata l'ulteriore somma di euro [redacted] *cf nota spese in data 10/02/2005 ed istanza in data 20/05/2005*), che si aggiungono alle somme già liquidate dal g.d. per le spese di trascrizione pari ad euro [redacted] Non spetta il rimborso di spese ulteriori non autorizzate (*cf istanza in data 20/05/2005*);

--Al custode dei beni già sottoposti ad esecuzione, [redacted] e considerato che le somme ivi ricavate sono state già acquisite all'attivo della procedura, come da decreto di liquidazione del G.E., spetta la somma di euro [redacted] comprensiva di accessori (*cf provvedimento del G.E. in data 03 giugno 2005*);

--Al geom. [redacted] CTU dei beni già sottoposti ad esecuzione, considerato che le somme ivi ricavate sono state già acquisite all'attivo della procedura, come da decreto di liquidazione del G.E., spetta la somma di euro [redacted] già comprensiva di accessori.

P.Q.M.



622

omologa il concordato preventivo proposto dalla con ricorso depositato in data 18/01/2004;

nomina liquidatore l'avv. Anna Catale con studio in Baragiano alla via Appia;

nomina il comitato dei creditori come segue:

[Redacted area]

dispone le seguenti modalità di liquidazione:

il liquidatore prenderà in consegna, subito dopo l'accettazione dell'incarico, i beni ceduti inventariandoli con la presenza del commissario giudiziale e del legale rappresentante della società istante e redigendo apposito verbale da depositare in cancelleria;

il liquidatore provvederà a redigere e depositare in cancelleria, entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, un elenco delle passività;

il liquidatore provvederà alla riscossione dei erediti ed alla liquidazione dei beni ceduti ai creditori con le forme che riterrà più opportune e secondo condizioni economiche che garantiscano la corretta esecuzione del piano proposto dalla debitrice;

prima di procedere alle vendite di qualsiasi tipo ed al compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione il liquidatore richiederà il parere del comitato dei creditori del commissario giudiziale e del legale rappresentante della società e notizierà il giudice delegato;

analogamente procederà il liquidatore, su autorizzazione del G.D., per la nomina di avvocati, coadiutori o ausiliari tecnici;

per le spese necessarie il liquidatore provvederà a richiedere l'anticipazione al commissario giudiziale, che utilizzerà il deposito già in essere, previa autorizzazione del giudice delegato (da richiedere con specifica indicazione dell'entità, della natura, della finalità della spesa e dell'entità residua del deposito);

il liquidatore verserà le somme comunque ricavate dall'attività di liquidazione su un conto corrente acceso presso la [Redacted area] (nel rispetto delle condizioni assicurate dalla stessa per i depositi disposti da questo tribunale) ed

ASTE GIUDIZIARIE.it

423

intestato alla procedura concorsuale, dal quale il liquidatore potrà effettuare direttamente i prelievi necessari trasmettendo trimestralmente copia dell'estratto conto al commissario giudiziale, al presidente del comitato dei creditori ed al giudice delegato;

il liquidatore predisporrà ogni sei mesi una relazione sullo stato della liquidazione, contenente l'indicazione delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico, da depositare in cancelleria e da comunicare al commissario giudiziale ed al comitato dei creditori che potranno presentare osservazioni;


il liquidatore provvederà ad informare tempestivamente il giudice delegato, il commissario giudiziale ed il comitato dei creditori di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire alla corretta attuazione del piano ed in particolare al pagamento integrale dei crediti assistiti da cause di prelazione e al pagamento del 40% dei crediti chirografari;

il liquidatore provvederà a distribuire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti - tenendo conto dei erediti accertati e delle eventuali contestazioni di crediti in corso di accertamento giudiziale (sollecitando in tal caso l'adozione dei provvedimenti di competenza del Tribunale ai sensi dell'art. 180 L.F.), nonché delle spese di procedura già sostenute e prevedibilmente da sostenere - previo parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori, dandone notizia al giudice delegato con apposita relazione;

il liquidatore effettuerà i pagamenti ai singoli creditori mediante bonifico bancario, con successiva trasmissione al commissario giudiziale ed al giudice delegato della distinta dei bonifici eseguiti;

esaurito l'incarico il liquidatore presenterà il conto della gestione; dispone che il presente decreto sia, a cura della cancelleria, pubblicato ed affisso a norma dell'art. 17 co 2 l.f. e comunicato alla società debitrice, al liquidatore ed al commissario giudiziale, il quale provvederà a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 24 novembre 2005

Il Giudice estensore  
Dr. Erminia Catapano  


Il Presidente  
Dr. Tommaso Marrese  
  
TRIBUNALE DI POTENZA  
DEPOSITO IN CANCELLERIA  
16 DIC. 2005  
IL C. IL CANCELLIERE  
- M. ...

12

123/A  
12/5  
12/5

Cron. **1.254/5** Mod. A/bis 1 2005  
Data Rich. 07/12/2005 Ud.  
Richiedente **TRIBUNALE DI POTENZA** Sez. SZ.CIVILE  
Scad. Num. R.G. 1928/05 fal.

**UNEP - CORTE DI APPELLO DI POTENZA**

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Copia

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato l'atto allegato a

**CANCELLERIA DEL TRIBUNALE**

~~ROVERETO~~ **POTENZA** - *A TRANI DEL CANCELLIERE A. GEFARÉ*

spedendo ~~giorniera~~ copia conforme a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con A.R.

oggi **09/12/2005**

**09 DIC. 2005**

**Ufficiale Giudiziario B3**  
*Pinto Marzia*

Trasferte 12,70  
Spese Postali 22,40  
Totale specifica 35,10

L'Ufficiale Giudiziario B3  
**SANTANGELO SILVANA**